

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1209

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARAVAGLIA, ANSELMI, ANDREOLI, BARUFFI, BONFERRONI, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CILIBERTI, COSTA SILVIA, CRESCENZI, DEGENNARO, FRONZA CREPAZ, GRILLO, GOTTARDO, LUCCHESI, MENSORIO, RABINO, RADI, SARETTA, TEALDI, ZOPPI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BORRA, BRUNETTO, BRUNI FRANCESCO, CASATI, COBELLIS, COLONI, FRASSON, GELPI, LATTANZIO, MATULLI, MELELEO, MICHELI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, RAVASIO, REBULLA, RINALDI, ROJCH, SINESIO, VAIRO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANIBONI, CASINI CARLO, FERRARI BRUNO, DUCE, CIOCCI, BIANCHI FORTUNATO**

*Presentata il 23 luglio 1987*

**Norme-quadro per l'attività di estetista e modificazioni alla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini**

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. La crescente specializzazione che oggi si richiede a chi esercita l'attività di estetista, intesa nel più ampio senso della prestazione di servizi estetici alla persona comunque denominati, le conseguenti esigenze di una maggiore tutela della clientela in ragione della delicatezza dei servizi offerti, le stesse istanze provenienti dalle categorie interessate sono segni evidenti e concordi che la materia è ormai matura per una più compiuta regolamentazione.

La disciplina legislativa attuale, come noto, comprende l'attività di estetista fra la più generale categoria dell'attività di barbieri, parrucchiere ed affini, regolata

dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, successivamente modificate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142. Tale connessione dipende dal fatto che l'attività di estetista è nata come complementare di quelle attività. È tuttavia fuor di dubbio che essa tenda oggi a porsi sempre più come prestazione specializzata ed autonoma rispetto ai mestieri presso i quali è sorta. Di qui l'esigenza di una nuova disciplina che tenga conto di tale evoluzione, ma che, nello stesso tempo, consenta di mantenere un collegamento tra l'attività di estetista e quella di barbiere e parrucchiere, quando le parti interessate lo ritengano reciprocamente conveniente.

A tal fine può non essere inutile ricordare che attualmente circa l'ottanta per cento dell'attività degli estetisti si svolge presso i parrucchieri; un taglio drastico tra le due attività, oltre a sopprimere una preziosa tradizione di collaborazione, rischierebbe di colpire gravemente l'occupazione del settore.

2. Scelta preliminare e caratterizzante della presente proposta è quella di porsi come legislazione-quadro, in vista di una più analitica legislazione regionale. La attività di estetista in effetti è attività artigianale, e l'artigianato rientra nella competenza legislativa delle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

In tale materia è dunque corretto che la legge nazionale si limiti, almeno per alcuni aspetti, a stabilire dei principi-quadro, lasciando all'autonomia legislativa delle regioni, per quanto di loro competenza, nonché alla stessa regolamentazione comunale, sulla scia di quanto già dispone la legge n. 161 del 1963, il compito di dare attuazione specifica ai principi stessi.

Tale soluzione appare particolarmente opportuna, tenendo conto della diversità delle situazioni sociali e territoriali in cui le attività di cui si propone la disciplina sono esercitate, varianti non soltanto da regione a regione, ma anche da comune a comune.

La scelta di fondo che si propone, dunque, oltre che rispondere ai caratteri ispiratori della nostra struttura costituzionale, appare, a tutta evidenza, come quella meglio suscettibile di potersi adeguare non soltanto alle specifiche esigenze regionali, ma anche alle differenti necessità dei grandi centri rispetto a quelli minori; essendo comunque assicurata una sufficiente omogeneità con l'osservanza dei principi-cornice disposti dalla legge nazionale.

3. Ciò premesso, si pone il problema di come individuare concettualmente l'attività di estetista: presupposto indispensabile sia per l'applicazione delle nuove specifiche norme ad essa dirette sia come elemento di distinzione nei confronti delle

attività affini e della rispettiva regolarizzazione.

Per verità, l'indicazione dei limiti di applicabilità della nuova disciplina non implicherebbe necessariamente anche una definizione vera e propria, da parte dello stesso legislatore, dell'attività di estetista, L'ordinamento, ad esempio, potrebbe limitarsi a regolare l'attività presupponendone noti i contenuti e le caratteristiche nella concezione corrente.

Non v'è tuttavia dubbio che, nella fattispecie, una definizione sia assai opportuna, quanto meno per precisare le delimitazioni con attività affini, nonché con la professione medica vera e propria e le attività paramediche.

In tale ottica sono allora teoricamente possibili due vie: o un tentativo di definizione, non facile, di carattere generale; o, dall'altro lato, un'elencazione di attività specifiche, elencazione che a sua volta si può concepire o come tassativa o come esemplificativa.

Si può osservare in proposito che, da un lato, una definizione di carattere generale presenta sempre, inevitabilmente, taluni caratteri di astrattezza; dall'altro lato, tuttavia, una elencazione tassativa rischia di essere troppo rigida, inadatta ad adeguarsi al sorgere di nuove specializzazioni nell'ambito dell'attività d'estetica ed all'evolversi di quelle esistenti; in una parola, si porrebbero le premesse per un rapido « invecchiamento » della legge; mentre un'elencazione e semplificativa potrebbe non fornire, di per sé, elementi sufficienti per l'individuazione di attività analoghe non contemplate, ma rilevanti tuttavia per la disciplina disposta dalla legge.

La soluzione migliore in una materia con queste caratteristiche può allora essere quella di combinare una definizione generale con una elencazione esemplificativa; intendendosi che le fattispecie dell'elenco siano le espressioni principali, sul piano della casistica concreta, della definizione generale; ma questa serva, a sua volta, per individuare ipotesi analoghe non contemplate nell'elencazione.

4. Salvaguardata l'autonomia dell'attività di estetista nei confronti dei tradizio-

nali mestieri di barbiere, parrucchiere ed affini — ed affermato il principio che l'esercizio di dette diverse attività possa tuttavia avvenire anche in forma combinata, ma come effetto della libera determinazione degli interessati —, nulla si oppone a che si continuino ad applicare le norme della legge n. 161 del 1963 e successive modificazioni, per quanto riguarda le modalità procedurali, inerenti all'accertamento dei requisiti di qualificazione professionale. Ciò appare anzi opportuno, giacché il riferimento a norme ormai ampiamente sperimentate potrà limitare di molto le inevitabili incertezze che sempre accompagnano l'entrata in vigore di nuove disposizioni.

Si desidera a tal fine precisare che un controllo preventivo della qualificazione professionale, che già esiste per i barbieri, i parrucchieri e gli esercenti le attività affini, appare particolarmente necessario per gli estetisti. Infatti:

a) le speciali esigenze di tutela della clientela s'inquadrano nel più generale concetto di utilità sociale, il cui perseguimento può costituire motivo di deroga al principio di libertà d'iniziativa economica sancito dalla Costituzione;

b) è tuttavia evidente che tale controllo preventivo debba essere previsto — se l'esigenza è la tutela della clientela — sia che l'attività di estetista venga esercitata da un imprenditore artigiano, sia in altra forma: fra l'altro, si verrebbe altrimenti a violare l'articolo 3 della Costituzione;

c) per i motivi sopra specificati, la introduzione di un controllo preventivo della qualificazione professionale, nel caso degli estetisti, non contraddice una più generale battaglia contro le ricorrenti proposte di introduzione di « patenti di mestiere », comunque denominate o mascherate: l'opposizione riguarda infatti l'introduzione generalizzata di tale filtro all'iniziativa economica, ma non le ipotesi speciali in cui sussistano comprovate esigenze di tutela della clientela ed il controllo sia esteso a chiunque (anche non artigiano) eserciti l'attività.

Per quanto concerne, poi, l'acquisizione della qualificazione mediante corsi di formazione professionale, sembra corretto evitare, nella legge nazionale, una disciplina analitica, parendo preferibile lasciare tale materia alla determinazione autonoma della legislazione regionale. Può tuttavia essere opportuno prevedere che le regioni istituiscano anche corsi di qualificazione professionale parziale e differenziale, a seconda delle diverse esigenze.

Un problema da risolversi — anche perché ha posto taluni problemi interpretativi nell'ambito stesso dell'ordinamento della attività di barbiere e parrucchiere — è se debba richiedersi un periodo di attività lavorativa qualificata, sia pure abbreviata, anche quando l'interessato abbia conseguito il diploma.

In realtà pare che un periodo di attività pratica, compiuta sotto la sorveglianza e la responsabilità di persone già qualificate, sia comunque indispensabile. Sembra pertanto opportuno cogliere l'occasione per affermare tale principio anche come modificazione della legge sull'ordinamento della professione di barbiere e parrucchiere, secondo istanze manifestate nell'ambito della categoria stessa.

5. Appare evidente l'esigenza di stabilire una disciplina transitoria per chi già eserciti l'attività. In effetti, per chi operi nel settore già da più anni pare incongruo prevedere l'introduzione di prove selettive, essendo sufficiente una valutazione di idoneità. Ed anche in tale ambito parrebbe saggio, per il legislatore nazionale, rifuggire dalla tentazione di tutto regolamentare. Meglio lasciare la determinazione delle modalità di tale valutazione alle commissioni provinciali per l'artigianato, nella certezza che, come libera espressione delle categorie artigiane, sapranno meglio di chiunque altro conciliare le opposte esigenze di tutela chi già esercita l'attività e, dall'altro lato, di assicurare un livello professionale adeguato al prestigio della categoria, anche nell'interesse della clientela.

Viceversa non pare opportuno prevedere corsi regionali semplificati per chi non superi la valutazione d'idoneità o

non abbia i requisiti per affrontarla. Meglio in questi casi, nell'interesse generale, che l'interessato frequenti i corsi regionali ordinari.

6. Vi sono poi taluni problemi minori, ma non certo irrilevanti, che conviene comunque esaminare, anche per l'importanza che vi attribuiscono gli operatori del settore:

a) La vendita di prodotti. Si tratta di un aspetto indubbiamente delicato, in quanto coinvolge rapporti concorrenziali con le attività commerciali. Con le dovute cautele ed all'esclusivo scopo di agevolare la prosecuzione da parte del cliente al proprio domicilio dei trattamenti iniziati, il consentire la vendita dei prodotti a ciò in dispensabili sembra opportuno, anche in considerazione di analoghe tendenze di altri ordinamenti europei.

b) Sanzioni per l'esercizio abusivo. In tale materia sembra eccessivo ricorrere ad una speciale disciplina di natura penale. Se si mantiene il principio di condizionare l'esercizio dell'attività ad un'autorizzazione comunale, le sanzioni vigenti per la violazione di tale regola paiono adeguate. Se mai sul punto il legislatore potrebbe tornare qualora, dopo un periodo di applicazione della nuova legge, il fenomeno dell'abusivismo mostrasse dimensioni preoccupanti.

c) Tutela del decoro della professione. Ponendosi un accento particolare sui requisiti di professionalità, saranno automaticamente scoraggiati quei fenomeni, sovente denunciati, per i quali sotto la copertura di una presunta attività di estetista si svolgono viceversa altre attività che nulla hanno a che fare con tale professione.

7. I principi esposti nei paragrafi precedenti trovano attuazione nella presente proposta di legge, che si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi auspicandone una sollecita approvazione e che di seguito si illustra analiticamente nei contenuti, articolo per articolo.

*Articolo 1.* — Si affermano i caratteri di legge-quadro del provvedimento e si attribuiscono anche ai comuni i necessari poteri regolamentari, sulla scia di quanto già avviene per i barbieri, i parrucchieri e le attività affini. Si integrano, a tal fine, le commissioni consultive di cui alla legge n. 1142 del 1970.

*Articolo 2.* — Si definisce, in linea generale, l'attività di estetista, facendo seguire, al comma 2, un'elencazione esemplificativa delle principali attività oggi rientranti in tale professione.

*Articolo 3.* — Si regolano i rapporti dell'attività di estetista con le attività tradizionalmente considerate « affini », prevedendo la possibilità di una collaborazione anche su base associativa e disponendo alcune opportune semplificazioni amministrative.

*Articolo 4.* — « Si definiscono le modalità procedurali per l'accertamento della qualificazione professionale. Per i motivi sopra accennati, è parso opportuno fare riferimento alle procedure ormai sperimentate previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, così come dovrebbe risultare modificata dall'articolo 8 della presente proposta. Si è poi precisato — e lo scopo è assolutamente evidente — che i requisiti di qualificazione professionale ed i controlli amministrativi ed igienici debbano riguardare anche i casi in cui l'attività sia esercitata presso imprese che non abbiano i requisiti artigiani.

*Articolo 5.* — Si dispongono le modalità per i corsi di qualificazione nonché le forme di collaborazione con gli organi di rappresentanza delle categorie artigiane; si precisano altresì i criteri di formazione delle commissioni giudicanti nelle prove teorico-pratiche per l'attribuzione dei diplomi. Sono inoltre delineate le modalità per l'istituzione di corsi di qualificazione e finalità limitate. Non si è ritenuto opportuno disporre una disciplina più analitica, in ragione del carattere di normativa-quadro della presente proposta, da specificarsi nell'ambito dell'autonomia le-

gislativa regionale, ed in collaborazione con gli organi di rappresentanza istituzionale dell'artigianato.

*Articolo 6.* — Si prevedono le norme transitorie per l'attribuzione della qualificazione professionale a chi già esercita l'attività da almeno un quinquennio al momento dell'entrata in vigore della legge. La valutazione è affidata alla commissione provinciale dell'artigianato, che potrà disporre la costituzione di commissioni di valutazione.

*Articolo 7.* — Si dispone la possibilità di vendita di prodotti nella sede di esercizio dell'attività, prevedendo le opportune cautele per evitare un'inopportuna concorrenzialità con le attività commerciali vere e proprie.

*Articolo 8.* — Si modifica l'articolo 2, lettera c), della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, per disporre l'obbligatorietà, co-

munque, di un periodo di esperienza pratica, anche in presenza di un diploma di qualificazione professionale. Tale previsione, disposta in generale per le professioni di barbiere e parrucchiere si applicherà grazie al richiamo disposto nell'articolo 9, comma 2, della proposta, anche all'attività di estetista.

*Articolo 9.* — Si abrogano le disposizioni, ormai superate, sui mestieri « affini », ma si dispone tuttavia un opportuno richiamo, per quanto non regolato specificamente nel presente testo legislativo o nelle leggi regionali, alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni, sulla professione di barbiere parrucchiere ed affini; nonché alla legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina dell'artigianato.

Quando quest'ultima fosse modificata, il richiamo sarebbe automaticamente riferito alle nuove norme ad essa sostituite.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le regioni emanano, nell'ambito dei principi della presente legge, norme legislative per disciplinare e programmare l'attività di estetista.

2. Compete ai comuni l'emanazione dei regolamenti d'esecuzione entro un anno dall'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è redatto previo parere della commissione prevista dal primo comma dell'articolo 2-bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come integrata dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

4. In sede di espressione del parere e per ogni altra questione inerente l'applicazione del regolamento, per la quale il regolamento stesso ne prevede la consultazione, la Commissione è integrata, fino ad un massimo di quattro membri aggiuntivi, da un numero di componenti pari a quello delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'artigianato presenti nella provincia ed aderenti a confederazioni a carattere nazionale, rispettivamente designati da ciascuna di esse fra gli imprenditori artigiani appartenenti alla categoria degli estetisti.

## ART. 2.

1. È attività di estetista la prestazione di servizi estetici comunque denominati sulla superficie del corpo umano, allo scopo di mantenerne e migliorarne le condizioni fisiche e l'aspetto estetico, con il limite delle attività riservate dalla legge alle professioni medico-sanitarie.

2. Rientrano in particolare nelle attività di cui al comma 1:

a) la pulizia ed il trattamento estetico del viso;

b) il trattamento estetico delle mani e dei piedi;

c) il trattamento estetico del corpo;

d) la depilazione a caldo ed a freddo.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere esercitate anche mediante l'ausilio di apparecchiature e di prodotti cosmetici, in pubblico locale o presso il domicilio dell' esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito. Non possono essere esercitate in forma ambulante.

#### ART. 3.

1. L'attività di estetista può essere svolta anche sotto forma di prestazione di lavoro subordinato presso le imprese di barbiere e parrucchiere di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161.

2. L'autorizzazione per l'esercizio delle imprese di barbiere e parrucchiere, concessa per tali attività ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, comprende di diritto anche l'autorizzazione all'esercizio in sede del servizio di manicure, pedicure e pulizia del viso, purché questo non assuma carattere prevalente nell'impresa e purché sia esercitata da persona che disponga dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 4. A tal fine i titolari delle imprese di barbiere e parrucchiere possono assumere dipendenti od avvalersi di collaboratori familiari qualificati nelle attività sopra citate.

3. L'attività di estetista di cui all'articolo 2 può essere svolta presso un'impresa di barbiere o parrucchiere mediante una delle forme associative previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 luglio 1956, n. 860. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti di professionalità inerenti alle attività rispettive.

## ART. 4.

1. L'accertamento della qualificazione professionale degli esercenti l'attività di estetista è compiuto con i criteri e le procedure previste dall'articolo 2, 2° comma, lettera *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e come modificato dall'articolo 8 della presente legge. A tali fini, quando sia richiesto un periodo di attività lavorativa qualificata presso altre imprese, questo si intende compiuto anche se prestato presso una impresa di barbiere o parrucchiere, purché sotto la guida di persona avente i prescritti requisiti di qualificazione professionale.

2. La qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge ed i controlli igienici da parte dell'autorità comunale sono in ogni caso obbligatori, anche quando le prestazioni siano compiute presso imprese che non abbiano i requisiti artigiani.

## ART. 5.

1. I corsi di qualificazione professionale per l'attività di estetista organizzati dalla regione seguono programmi concordati con le commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio e si concludono mediante esami teorico-pratici avanti a commissioni formate:

*a*) per un quarto, da componenti designati dalla regione;

*b*) per un quarto, da componenti designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*c*) per un quarto, da componenti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*d*) per un quarto, da membri nominati dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma, lettera *c*), terzo comma della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e come modificato dall'articolo 8 della presente legge le regioni possono istituire, sentite le competenti commissioni provinciali per l'artigianato, corsi di qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 della presente legge esclusivamente in forma di prestazione di lavoro subordinato. In detti corsi le materie d'insegnamento attinenti alla gestione imprenditoriale possono essere impartite secondo programmi semplificati. È in ogni caso richiesta un'esperienza lavorativa della durata di almeno un anno sotto la guida di persona avente i prescritti requisiti di qualificazione professionale.

3. Le regioni possono istituire altresì, sentite le competenti commissioni provinciali per l'artigianato, corsi di qualificazione professionale parziale per l'esercizio soltanto di una o di alcune delle attività di cui all'articolo 2. Si applica il disposto del comma 2 per quanto concerne l'obbligo dell'esperienza professionale qualificata.

#### ART. 6.

1. Su domanda da presentarsi entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, chi abbia comunque esercitato le attività di cui all'articolo 2 per almeno un quinquennio può, anche in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo 4, ottenere un attestato di qualificazione della commissione provinciale per l'artigianato.

2. La commissione provinciale per l'artigianato nomina a tal fine una o più commissioni di valutazione che giudicano insindacabilmente sull'affidabilità professionale dell'aspirante.

## ART. 7.

1. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2 della presente legge, incluse le imprese di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 3, nonché gli esercenti le attività di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, sono autorizzati alla vendita alla propria clientela, anche senza specifica licenza commerciale, dei prodotti strettamente inerenti alla propria attività, purché ciò avvenga presso la sede ove l'attività si svolge e purché non si tratti di prodotti farmaceutici o di profumeria.

## ART. 8.

1. Il terzo capoverso della lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« La qualificazione professionale è altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un corso di qualificazione professionale organizzato dalla regione, ovvero regolarmente autorizzato e riconosciuto ai sensi della legge statale e regionale. È in ogni caso richiesta un'esperienza lavorativa della durata di almeno un anno sotto la guida di persona avente i requisiti di qualificazione professionale di cui alla presente lettera ».

## ART. 9.

1. Per quanto non disposto dalla presente legge e dalla legge regionale, si applicano all'attività di estetista ed alla formazione del regolamento di cui all'articolo 1 le norme di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, anche ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.